

## Relazione illustrativa

L'articolo 26, primo comma, secondo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, ai fini della riduzione del numero degli enti pubblici non economici, un meccanismo di soppressione *ex lege* destinato ad operare in via automatica qualora non si provveda alla riorganizzazione dei suddetti enti entro il 31 ottobre 2009 (termine così prorogato dall'art. 17 del decreto legge n. 78 del 2009).

In particolare, per l'adozione dei provvedimenti di riordino, l'art. 26 rinvia all'art. 2, comma 634 della legge finanziaria 2008, ove sono indicate le modalità, nonché i principi e criteri direttivi per il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti in questione.

Il presente regolamento, nel procedere al riordino dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi delle richiamate disposizioni, recepisce altresì i principi stabiliti dal Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, volti, in particolare, a consolidare le attività del Sistema statistico europeo (SSE), a migliorare la *governance* ed a chiarire i ruoli degli istituti nazionali di statistica.

Il provvedimento è composto di sei articoli di cui si illustrano brevemente i contenuti.

L'articolo 1 detta le disposizioni generali, evidenziando che il provvedimento è emanato in attuazione delle norme sopra richiamate al fine di conseguire la riduzione della spesa di funzionamento dell'ISTAT, di incrementarne l'efficienza, la qualità dei servizi e la conoscenza della realtà economica e sociale del Paese e di rafforzare la funzione statistica. Il secondo comma dell'articolo 1 precisa che sono comunque confermate l'organizzazione e le funzioni attualmente sancite dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Con riferimento ai compiti dell'Istituto, l'articolo 2 – premesso che l'Istat è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità e qualità dell'informazione statistica dettati a livello internazionale – richiama i compiti già definiti dall'articolo 15 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che sono realizzati dall'Istituto anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 ed al regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché al fine di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005.

I successivi articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la disciplina del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e del Consiglio, definendo per ciascuno di essi i meccanismi di nomina, la composizione, i compiti e la durata delle relative cariche.

La struttura dell'ente viene quindi confermata rispetto a quella già delineata dal citato decreto legislativo n. 322/89, ove è contenuta la disciplina relativa al Presidente dell'Istat che non viene modificata dal presente regolamento. Quest'ultimo, infatti, apporta soltanto alcune modifiche



finalizzate alla razionalizzazione, alla semplificazione e al contenimento dei costi di funzionamento degli organi collegiali, nonché alla riduzione degli uffici dirigenziali, in coerenza con le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 634, lettere *b)* ed *h)* della legge finanziaria 2008.

La composizione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica (art. 3) viene, quindi, modificata rispetto alle vigenti disposizioni recate dal decreto legislativo n. 322/89, riducendo a quindici i relativi componenti rispetto agli attuali ventidue.

Sempre in un'ottica di razionalizzazione, semplificazione e contenimento dei costi di funzionamento degli organi collegiali, anche il Consiglio (art. 4) viene ridotto nella sua composizione, prevedendo solo sette membri a fronte degli attuali dieci, in modo da assicurare una maggiore snellezza all'azione amministrativa.

Quanto agli uffici dirigenziali ed all'organizzazione interna dell'Istituto, l'articolo 5 dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT (approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000), con particolare riferimento alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca. **Le modifiche in questione saranno disposte nelle stesse forme adottate per l'emanazione del DPCM del 1° agosto 2000 e, dunque, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

Tali modifiche sono volte ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera *h)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede "la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento".

Le modificazioni dettate dall'articolo 5 rispondono, altresì, all'esigenza di recepire i principi del citato regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e di tener conto dell'assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture operanti nel settore della statistica.

In particolare, ai fini della riduzione dei costi, la norma in esame prescrive la riduzione degli uffici dirigenziali - individuati nella direzione generale, nei dipartimenti, nelle direzioni centrali, nei servizi e negli uffici regionali - ad un numero massimo non superiore a settantatre.

Si precisa che ai dirigenti responsabili dei servizi e uffici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)* compete il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007 o biennio economico 2008-2009, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture cui sono preposti.

Le disposizioni transitorie e finali relative alle abrogazioni, al rinnovo degli organi e agli incarichi dirigenziali sono, infine, recate dall'articolo 6.



## Relazione tecnica

Lo schema di regolamento determina la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali dell'Istituto nazionale di statistica ed in particolare la riduzione da 22 a 15 del numero dei componenti del Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica e da 10 a 7 dei componenti del Consiglio dell'Istituto.

Per ogni componente in meno del Comitato il risparmio su base annua è pari a Euro 6.827,19, pari alla minore spesa per compensi e gettoni di presenza. Considerato che il direttore generale non percepisce compensi per la partecipazione alle sedute del Comitato, il risparmio complessivo è pari ad Euro  $6.827,19 \times 6 = \text{Euro } 40.963,14$ .

Per ogni componente in meno del Consiglio il risparmio su base annua è pari a Euro 15.286,30 e il risparmio complessivo è pertanto pari a Euro  $15.286,30 \times 3 = \text{Euro } 45.858,9$ .

Conseguentemente il risparmio complessivo derivante dalla predetta riduzione dei componenti dei due organi ammonta, su base annua, a Euro 86.822,04.

Il regolamento prevede, altresì, la riduzione del numero massimo dei dirigenti a 73, rispetto agli attuali 76, con un conseguente risparmio di spesa stimabile in Euro 396.990,86, pari a:

Euro 132.330,29 (costo medio unitario ponderato delle posizioni dirigenziali comprensivo di oneri)  $\times 3 = \text{Euro } 396.990,86$ .

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari

 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

*Aut'0*

24 NOV 2009



**ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)**  
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

**Amministrazioni proponenti:** Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**Funzionari di riferimento:**

Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - 06.68997140  
Cons. Francesco Frettoni  
Dr.ssa Laura Pirone

**PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento regolamentare è volto a dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il richiamato impianto normativo, nel prevedere il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici non economici, si colloca nell'ambito delle azioni tese al contenimento della spesa pubblica ed all'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi.

Si evidenzia che il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione dell'ente in argomento.

*2) Analisi del quadro normativo.*

Il quadro normativo nel quale si situa il provvedimento in esame è configurato dalle norme richiamate al punto 1) alle quali si aggiungono ulteriori disposizioni adottate in ambito europeo. Si tratta del Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, volto a consolidare le attività del Sistema statistico europeo (SSE), a migliorare la *governance* ed a chiarire i ruoli degli istituti nazionali di statistica, nonché del cosiddetto Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento ha incidenza sulla materia disciplinata dal decreto legislativo n. 322 del 1989 e sul regolamento di organizzazione interna approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2000.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.



5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

## PARTE II -CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il presente regolamento, nel procedere al riordino dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi delle richiamate disposizioni, recepisce altresì i principi sanciti dal Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, volti, in particolare, a consolidare le attività del Sistema statistico europeo (SSE), a migliorare la *governance* ed a chiarire i ruoli degli istituti nazionali di statistica, nonché i principi stabiliti dal cosiddetto Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.



*13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

*14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Effetti abrogativi impliciti, con particolare riguardo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2000, si specificheranno soltanto a seguito della approvazione delle modifiche al regolamento di organizzazione interna previste dall'articolo 5 dello schema regolamentare.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.



*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 5 del provvedimento in esame dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT (approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000), con particolare riferimento alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca. Tali modifiche sono volte ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede "la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento".



**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

**SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI***A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Il presente intervento regolamentare è volto a dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Inoltre il provvedimento in esame provvede a dare attuazione ad ulteriori disposizioni adottate in ambito europeo. Si tratta del Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, volto a consolidare le attività del Sistema statistico europeo (SSE), a migliorare la *governance* ed a chiarire i ruoli degli istituti nazionali di statistica, nonché del cosiddetto Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

*B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'ente, tuttavia, s'impone al fine di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta alla contrazione delle spese di funzionamento e a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.

*C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

*D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Si perseguono gli obiettivi di confermare l'esistenza dell'ente in questione, di garantire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e di razionalizzare, infine, la struttura dell'ente medesimo.

**SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Non è stato necessario effettuare alcuna procedura di consultazione.

**SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO**

In relazione alla necessità di evitare la soppressione dell'ente, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, l'opzione di non intervento è stata ritenuta non attuabile.





#### **SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

#### **SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, infatti, consente di ridurre da 32 a 22 i membri degli organi collegiali e da 76 a 73 il numero massimo dei dirigenti dell'Istituto.

#### **SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

#### **SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

L'articolo 5 del provvedimento in esame dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT (approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000), con particolare riferimento alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca. Tali modifiche sono volte ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede "la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento".

Il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa sarà oggetto di verifica mediante gli organi e gli strumenti di controllo interno.

